



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TESTO UNICO COORDINATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/07/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1268, e al DPR 10 settembre 1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla salute pubblica possono derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt.22,23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art.3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) La visita necroscopica
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri
 - c) Il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate a mezzo di carri autorizzati all'uso
 - d) La deposizione delle ossa in ossario comune

- e) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
- 3. In conformità all'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001, n. 26 la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione, esumazione ed estumulazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo successiva rivalsa nei confronti delle persone indicate dall'art. 433 del codice civile.
- 4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Sociale del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- 5. E' garantita, comunque, la fornitura gratuita del feretro per le salme di persone bisognose, senza fissa dimora, residenti nel territorio comunale.
- 6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;
- 7. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2° comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990 n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 10 settembre 1990 n.285, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero)
 - b) Copia del presente regolamento
 - c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza o di revoca della concessione
 - e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
 - f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

CAPO II

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art.6

Deposizione del cadavere nel feretro

- 1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990 n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
- 2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art.7

Feretri per inumazione e tumulazione

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. Se di zinco, a mm.1,15 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm. Sul fondo tra le due casse deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 8

Chiusura e sigillatura del feretro

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt.30 e 31 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.

Art.9

Esumazione ed estumulazione

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il solo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il coordinatore sanitario o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione in altra cassa di zinco o piombo saldata a fuoco ed a perfetta tenuta.
3. Se l' esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal coordinatore sanitario o suo delegato e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il coordinatore sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

Verbale delle operazioni funerarie

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero, e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di stato civile.

Art. 11

Rispetto del cadavere

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 140 del Codice Penale.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

Spese per trasporti dei cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13

Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 14

Spostamento di cadavere senza funerale

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa vanno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e disposti in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

Morti per malattie infettive – diffuse

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'art. 18 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che il coordinatore sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dell'art. 14 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore sanitario o da un suo delegato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero previsti nel successivo art. 19, quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

Morti portatori di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

Cortei funebri

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 18

Trasporti di cadavere in altro Comune

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 14 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 19

Trasporti da o per l'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500cc. Di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Per trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Per il trasporto da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
6. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 20

Composizione del feretro per i trasporti

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune deve farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 21

Documentazione di trasporti da fuori Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del coordinatore sanitario.

Art. 22

Percorsi dei trasporti

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 23

Trasporti di cadaveri per studi

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24

Trasporti di ceneri e di resti

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO IV INUMAZIONI

Art. 25

Disposizioni generali

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione all'aperto e al coperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e ad livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 26

Cippi

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 27

Dimensione delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 e devono distare almeno m. 0.50 da ogni lato.

Art. 28

Involucri o casse

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando contemporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo è congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio è congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa può portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

Unica fossa per madre e figlio

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 30

Modalità di sepoltura

1. Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione è fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa viene subito riempita come indicato nel precedente art. 27.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi e simili.

Art. 31

Ornamenti delle sepolture

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non possono occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvede di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 32

Ornamenti fissi delle sepolture

2. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
3. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO V

TUMULAZIONI

Art. 33

Tumulazioni

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) Aree per tombe di famiglia;
 - b) Tombe o loculi individuali;
 - c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.
2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34

Tasse di concessione

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 35

Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e dei loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 36

Concessione di tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglie possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. il diritto di uso delle sepolture private di famiglia di cui alla lettera b) è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne lucro di speculazione. Il diritto di uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono, per decisione dei concessionari viventi o dei loro successori, essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 86 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 37

Accesso dei concessionari per sepoltura di estranei nelle tombe di famiglia

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'Art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, anche di uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeranze è demandata al Sindaco secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 38

Tumulazioni provvisorie

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tombe di famiglia o in loculi comunali nei seguenti casi:
 - a) In tombe di famiglie in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;

- b) In tombe di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - c) In loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
2. Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero solo nel caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla comunicata messa a disposizione dei nuovi loculi, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.
 3. Nel caso in cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che il richiedente, già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro tre anni dall'acquisto dell'area, diversamente scaduti i tre anni il Comune incamererà definitivamente l'intera somma depositata.
 4. Nel caso in cui alla lettera c) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrairà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere tre anni dall'acquisto dell'area senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo dalla effettiva occupazione con la tumulazione ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.
 5. E' consentita la concessione provvisoria di loculi di proprietà comunale, per la tumulazione di cadaveri presenti in sepoltura privata o in loculi a concessione perpetua, estumulati in attesa di cremazione o di altre destinazioni.
La tariffa è fissata con deliberazione di Giunta Comunale, in rapporto al periodo di concessione provvisoria.

Art. 39

Loculi

1. I loculi sono dati in concessione rispettando il numero progressivo loro attribuito.
2. In deroga al comma 1, in caso di retrocessione di cui all'art. 41, il concessionario rinunciante potrà stipulare una nuova concessione sul loculo retrocesso purché ci sia contemporaneamente all'atto di rinuncia, la richiesta di tumulazione della salma di un familiare.
3. I loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, purché ci sia vincolo di parentela.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
6. Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
7. I resti mortali possono essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

8. Nel caso in cui nel loculo concesso in uso perpetuo venga eseguita l'estumulazione della salma deposta, decade il diritto di concessione d'uso e il loculo rientra in possesso del Comune;
9. Nel caso in cui nel loculo concesso in uso perpetuo venga eseguita estumulazione della salma e successiva tumulazione di un altro defunto (sempre tra i familiari aventi diritto), o di urna cineraria o cassetta con resti mortali, decade l'uso perpetuo e automaticamente viene convertito in uso trentennale.
10. La durata di anni 30 decorre dalla data della nuova tumulazione e non è necessario effettuare ulteriori versamenti.

Art. 40

Ornamenti dei loculi

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 41

Retrocessione di concessioni

1. E' consentita, previa determinazione del Responsabile di Servizio, la retrocessione al comune di concessione di area o loculo cimiteriale libero o liberabile da salma, ceneri o resti.
2. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale e tombe di famiglia cedute dal Comune, al committente verrà rimborsata, su richiesta, parte della tariffa versata al momento della concessione, nel modo seguente:
 - rimborso dell'80% se la retrocessione avviene entro 3 anni dalla data di rilascio della concessione,
 - rimborso del 50% se la retrocessione avviene dal 4° al 6° anno;
 - rimborso del 30% se la retrocessione avviene dal 7° al 10° anno.

Non si procederà ad alcun rimborso se la retrocessione avviene oltre il decimo anno dalla concessione.

3. Nel caso di retrocessione di loculo, posto tra quelli edificati dal Comune, l'ente rimborserà parte del corrispettivo versato al momento del contratto nel seguente modo:
 - rimborso del 50% se la retrocessione avviene entro 10 anni;

Non si procederà ad alcun rimborso se la retrocessione avviene oltre il 10° anno.

4. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazione ordinaria ritornano in pieno possesso del Comune, che dispone nuova concessione trentennale alla tariffa in vigore in quel momento, salvo il diritto di richiesta di nuova concessione come previsto all'art. 39, comma 2.

Art. 42

Concessione di terreno per tombe di famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica, e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nell'intero sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica.
- 5.

Art. 43

Divieto di cessione di tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
3. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 44

Durata delle concessioni per tombe di famiglia

1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.
3. La mancanza di tale domanda costituirà legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi e la tomba cadrà nella libera e piena disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adattarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Invece, nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
5. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 45

Revoca di concessioni

1. Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 46

Scritture per concessioni

1. La concessione delle tombe e dei loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 47

Decadenza di concessioni

1. Le tombe di famiglia devono essere costruite entro tre anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 48

Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie
2. le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dal Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
4. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 49

Operazioni per esumazioni ordinarie

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in cassetta di zinco a mente del precedente art. 24.
3. Le lapidi, i cippi, le croci e simili devono essere ritirati dal custode del cimitero e rimangono di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate, previo trattamento disinfettante, all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia se chiaramente indicata, od altrimenti a favore del Comune.

Art.50

Divieto di apertura dei feretri

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri Per qualsiasi causa, salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica, mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
4. Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente Regolamento.

Art. 51

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario delegato e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala della autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue richieste di giustizia e quelle dell'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 52

Tempi per esumazioni ed estumulazioni

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione deve tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa; in quest'ultimo caso il coordinatore sanitario o suo delegato detterà idonee prescrizioni per il trattamento del feretro.
2. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.
I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano devono vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento deve essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
3. Nei casi di esumazioni di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VII
CREMAZIONI; IMBALSAMAZIONI; AUTOPSIE

Art. 53

Trattamento dei resti cimiteriali

1. I resti cimiteriali si suddividono nelle seguenti tre categorie e per ognuna viene dettata di seguito la disciplina:
 - A. - I fiori secchi, le corone, le carte, ceri, i materiali lapidei e similari, in quanto assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al Servizio Urbano di rifiuti solidi urbani e smaltiti in discarica di prima categoria e/o inceneritore in quanto compatibili.

Per la loro raccolta e trasporto dovranno essere utilizzate le strutture quali i cassonetti e i mezzi compatibili usati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Trattandosi di rifiuti smaltiti a mezzo del Servizio comunale, non è prescritta l'annotazione nel registro di carico e scarico delle quantità prodotte e smaltite.
 - B. - I resti lignei di feretro, gli oggetti ed elementi metallici dello stesso e gli avanzi di indumenti dovranno essere smaltiti presso idoneo impianto di incenerimento per rifiuti urbani aventi le caratteristiche di cui al punto 3.3., lett. a), della delibera del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 18984, come modificato dalla delibera del 29 novembre 1985.

Nel caso che frammiste a tali resti vi siano sostanze con un contenuto in cloro organico superiore al 2%, l'inceneritore deve essere dotato di camera di post-combustione avente la temperatura minima di 1200° C.

Per l'avvio all'impianto gli stessi resti dovranno essere adeguatamente ridotti volumetricamente e racchiusi in idonei contenitori in legno e/o cartone di adeguata resistenza e degradabilità.

Dalla quantità di resti lignei di feretro, degli oggetti ed elementi metallici dello stesso e degli avanzi di indumenti prodotti e della loro destinazione deve essere effettuata annotazione nel registro per i rifiuti speciali, debitamente bollato e vidimato.

Il trasporto dal cimitero agli impianti, trattandosi di rifiuti speciali, può essere effettuato:

 - a) – dagli automezzi di proprietà comunale dichiarati idonei allo scopo da parte del Settore di Igiene Pubblica;
 - b) – da imprese operanti per conto terzi e in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

In assenza di inceneritore idoneo tali resti potranno essere reinterrati in una zona dello stesso cimitero, previa riduzione volumetrica e rinchiusi in contenitori di legno o di cartone.
 - C. - I resti mortali, cioè gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, possono, presso l'impianto di bacino autorizzato, essere cremati con il consenso del parente più prossimo, oppure inumati nello stesso cimitero.

In tale caso non si applica la disciplina di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ma solo le norme sanitarie.

Art. 53/bis

Registro comunale per la cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, di cui alla legge regionale 25 settembre 2009, n. 24, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici del Comune, secondo il modello allegato al presente atto, nella parte I ^ del quale sono annotate le modalità con cui il richiedente manifesta la propria volontà di essere cremato;
2. la manifestazione di volontà del defunto, relativamente alla cremazione , avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;
3. nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel comune;
l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile, può essere consegnato dal richiedente al funzionario incaricato utilizzando l'apposito modello di dichiarazione predisposto dal comune, che lo conserverà in luogo protetto;
in qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al punto 1 oppure il ritiro dell'atto di cui alla precedente lettera b);
l'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza
qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato
in caso di deposito di testamento olografo, il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del codice civile e, in ogni caso, i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul comune;
4. in caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge e ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella parte II ^ del registro per la cremazione sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria

Art. 54

Modalità per cremazioni

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - b) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - c) L'iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - d) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74, 75, 76 e77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - e) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 54/bis

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, preventivamente individuate, in aree private, nelle apposite aree cimiteriali.
4. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Nel territorio comunale la dispersione è consentita:

a) nelle apposite aree istituite in area cimiteriale, dove la dispersione avviene in una delle seguenti modalità:

- per interrimento dell'intera urna cineraria costruita in materiale biodegradabile;
- per aspersione sul terreno;
- per interrimento delle ceneri;

b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi. E' vietato comunque interrarvi l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile;

6. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), lungo i corsi d'acqua, o in edifici o altri luoghi chiusi.

7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

8. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero nel quale è avvenuta la dispersione e in ogni caso al custode del cimitero del capoluogo.

9. La dispersione delle ceneri in apposita area cimiteriale, a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto, è eseguita a titolo gratuito. Se la dispersione viene eseguita da personale del Comune, i familiari saranno assoggettati al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

10. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 55

Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in loculo appositamente predisposto.
4. Le dimensioni limite delle urne cinerarie vengono stabilite in cm.90 lato più lungo, larghezza cm.35, altezza cm.30.

Art. 56

Trasporto di residui delle cremazioni

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 57

Collocamento delle urne cinerarie

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, nel rispetto della volontà del defunto, oltre che nel cimitero, anche in cappelle appartenenti ad enti morali od anche in loculi privati, o consegnate in affidamento ai familiari;
2. I loculi privati devono avere destinazione stabile ed offrire garanzia contro profanazioni. Le cappelle devono essere dotate di idonee strutture al riguardo, per lo stesso fine appena indicato. Per quanto riguarda l'affidamento ai familiari, le modalità applicative ed eventuali sono demandate alla Giunta Comunale;

3. La conoscenza dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si fa constare in apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'ufficio dello stato civile.

Art. 58

Esami autoptici

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici competenti indicati dal servizio.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne con urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 59

Imbalsamazioni

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 19 è eseguito dal Coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 60

Sepulture ai non residenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 61

Divisione dell'area cimiteriale

1. Il cimitero comprende:
 - a) Un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi di varia natura);
 - c) Una camera mortuaria;
 - d) I servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - e) Un ossario comune;
 - f) Un edificio (colombaio) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

Art. 62

Custodia del cimitero

- 1) Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da un responsabile facente anche le funzioni di custode e necroforo.
- 2) Gli addetti ai lavori nel cimitero sono sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 63

Compiti del responsabile del cimitero

- 1) Il responsabile del servizio:
 - a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) È tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 64

Compiti del custode del cimitero

- 1) Il custode del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
 - c) provvede alla tenuta dei registri ed alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla Giunta Comunale;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore di quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Coordinatore sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

CAPO IX NORME DI SERVIZIO

Art. 65

Speciale incarico del custode

1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve, perciò, scavare fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, assistere ad autopsie e compiere disinfezioni e altri simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. E' al servizio esclusivo del Comune; e impiega il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze esterne ed interne, secondo gli ordini che riceve.

Art. 66

Rapporti del custode del cimitero con il Comune

1. Il custode del cimitero dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza de Sindaco:
 - a) Dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) Dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune;
3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari perché non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 67

Permesso di seppellimento

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio dello Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, o l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 68

Fosse per inumazione

1. Nelle sepolture dei campi si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 69

Caratteristiche delle fosse per inumazione

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0.50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 70

Doveri degli inservienti

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti fra fila e fila o fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta di taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 71

Divieto di uso di casse metalliche per inumazione

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria. Per le salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osservano le prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2°, del presente Regolamento.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni di un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in priorità del Comune.

Art. 72

Targhetta

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avviene il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

CAPO X

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 73

Orario

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 74

Disciplina dell'ingresso

1. Le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
2. E' proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte.
3. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse: il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 75

Pulizia all'interno del cimitero

1. Il viale centrale, come i laterali, sentieri e gli interstizi fra tomba e tomba, devono essere tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, e quindi bruciata nell'interno del cimitero.
2. Le ossa eventualmente scoperte sono raccolte e depositate nell'ossario ad opera e cura del custode.
3. Ogni coltivazione, che non sia in quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 76

Ornamenti

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi e altri ornamenti.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, è cura del custode ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 77

Divieti speciali

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi e ad ogni altro ornamento, ivi compresa qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'autorità comunale.
2. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 78

Contegno all'interno

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, è dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XI

CONTRAVVENZIONI

Art. 79

Contravvenzione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1256, nonché nella circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 (C.U. Serie Generale n. 158 dell'8 luglio 1993).

Art. 81

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.